



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 9 DEL 28 MARZO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **CHIUSURA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON ESSENZIALI PER COVID 19**

Tra i provvedimenti governativi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento allo stop alle attività produttive non essenziali fino al 3 aprile 2020, viene fornita la tabella aggiornata delle attività che possono continuare a lavorare.

Pagina 5

- **CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI INTRODOTTO NEL DECRETO ITALIA**

Il Decreto cd. Cura Italia (DL 18/2020) ha introdotto un credito d'imposta per i canoni di locazione. L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 13 del 20 marzo 2020 ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione.

Pagina 10

- **CONGEDI FAMILIARI PER COVID 19**

Nel Decreto cd. Cura Italia, sono stati previsti speciali congedi familiari di 15 gg a favore di alcune categorie di lavoratori, indennizzati dall'INPS al 50% della retribuzione imponibile e fruibili dal 5 marzo al 3 aprile 2020, per l'assistenza dei figli fino a 12 anni, o disabili. In alternativa al congedo COVID-19, è prevista la possibilità di fruire di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Riepilogo della circolare INPS 45 del 25 marzo 2020.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO

- **SOSPENSIONE DELLE CARTELLE: LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le misure introdotte dal cd. Decreto Cura Italia in tema di riscossione e le risposte fornite da Agenzia delle entrate-Riscossione ai quesiti sollevati in relazione a tali misure.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 27.03.2020 AL 10.04.2020**

Pagina 26

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana e dei nuovi interventi adottati in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

Mascherine: al via gli incentivi Invitalia per le imprese

L'ordinanza n.4 del 23.3.2020 disciplina gli incentivi previsti dal Decreto Cura Italia per le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza per l'Emergenza COVID-19. Le risorse ammontano a 50 milioni di euro ed è possibile presentare le domande a partire dal 26 marzo. Il programma di investimenti, di valore compreso tra 200mila e 2 milioni di euro, sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi (tasso zero).

Coronavirus: nuovo decreto, aumentano le sanzioni

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL 19/2020 con ulteriori misure urgenti. Vediamo le principali novità annunciate:

- ◆ il Presidente del Consiglio potrà emanare dei Dpcm ma ogni 15 giorni dovrà riferire al Parlamento;
- ◆ per contenere i rischi sanitari, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, potranno essere adottate, una o più misure per periodi predeterminati;
- ◆ ciascuna misura potrà avere durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;
- ◆ il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (con aumento di un terzo se viene compiuta alla guida di auto);
- ◆ limitazioni della circolazione delle persone salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute,
- ◆ restrizioni come:
 - ✓ divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e chiusura di parchi e aree simili e sospensione di manifestazioni, cerimonie civili e religiose, congressi, eventi e competizioni sportive;
 - ✓ possibilità di disporre la sospensione dei servizi di trasporto e chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, di cinema, teatri e centri culturali;
 - ✓ limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche;
 - ✓ limitazione o sospensione delle procedure concorsuali;
 - ✓ limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità;

- ✓ limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
 - ✓ divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze
- ◆ quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti con casi di malattia infettiva diffusa.

Modelli intra rinviati al 30 giugno 2020: lo dice il Decreto Cura Italia

L'Agenzia delle Dogane, con Comunicato del 20 marzo ha chiarito che sono sospese fino al 30 giugno anche le presentazioni telematiche degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cd. Modelli INTRA).

Cassa Integrazione Covid 19: al via le domande

L'INPS, con il Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà (da presentare a partire dal 23 marzo 2020):

- ◆ nuova causale: "COVID-19 nazionale";
- ◆ presentazione delle domande entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- ◆ le informazioni sulla modalità di presentazione della domanda sono indicate nel portale INPS, www.inps.it, opzione "CIG e Fondi di solidarietà";

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro che hanno già in corso trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordinario o sono in attesa di risposta, possono ripresentare la domanda con causale "COVID-19 nazionale" e l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o richieste.

Carta Famiglia 2020: Covid 19 e nuovi requisiti

Nel DL 9/2020 è stato previsto l'ampliamento dei beneficiari della Carta Famiglia ed è stato organizzato il funzionamento di una piattaforma di accesso per ottenerla. In data 18 marzo 2020 è stata attivata la piattaforma: <https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/>, attraverso la quale tutte le famiglie con i requisiti previsti potranno richiederla.

Indennità e bonus con PIN INPS semplificato per il Covid 19

L'Inps, con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo, comunica una nuova procedura che consentirà ai cittadini di ottenere il PIN con funzioni dispositive senza attendere l'invio cartaceo via posta degli ulteriori 8 caratteri del PIN. Nel frattempo, viene stabilito che per le prestazioni straordinarie legate all'emergenza Coronavirus (indennità lavoratori e bonus baby-sitting) è prevista una modalità semplificata che consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio,

con inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail. Riguardo la prestazione "bonus per i servizi di baby-sitting", se la domanda viene inviata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell'appropriazione telematica del bonus.

Pagamenti pensioni dal 26 marzo: precisazioni INPS

Al fine di consentire ai cittadini interessati di recarsi presso gli uffici postali nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, INPS e Poste Italiane hanno comunicato che il pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, negli uffici postali, sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni, ciascuno dedicato a uno scaglione di titolari (suddivisi in base all'iniziale del cognome). L' INPS ha inoltre precisato, con messaggio n. 1364 /2020, che, considerando la chiusura di alcuni uffici postali a causa dell'emergenza, il pagamento in contanti delle operazioni potrà essere effettuato su tutto il territorio nazionale. I titolari potranno ritirare le somme anche in uffici postali diversi da quelli in cui il pagamento viene effettuato di solito.

Autocertificazione spostamenti: modello aggiornato al 26.03.2020

Con la direttiva del Ministero dell'Interno per l'attuazione dei controlli per l'emergenza Coronavirus in tutto il territorio nazionale, è stato fornito un fac-simile di autocertificazione per compiere spostamenti. In un secondo fac-simile erano anche state specificate le dichiarazioni di non essere sottoposti a quarantena nè contagiati dal COVID 19.

Il 23 marzo 2020 è stato adottato un nuovo modello, modificato sulla base delle disposizioni introdotte dal dpcm del 22 marzo 2020, con cui il dichiarante doveva indicare oltre alla residenza anche il domicilio.

Infine, il 26 marzo 2020 è stato pubblicato un nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spostamenti per motivi di necessità e urgenza, (aggiornato al DL 19/2020 che ha anche aumentato sensibilmente le sanzioni per la violazione ai divieti di spostamento dal proprio domicilio). Tra le novità dell'ultimo modello è stabilito che, in caso di spostamenti da una Regione all'altra, bisogna indicare di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione.

Si ricorda inoltre che l'autocertificazione compilata e firmata deve essere presentata al momento del controllo e che è possibile anche compilarla in quel momento sui moduli forniti dalle forze di polizia.

Concludiamo informando che, il Ministero per i beni e per le attività culturali (Mibact), ha pubblicato due decreti direttoriali con gli esiti dei beneficiari al credito d'imposta a favore delle imprese attive nel settore e al bonus destinato agli esercenti che investono per il ripristino o la

creazione di cinematografi. La pubblicazione del decreto del 20 marzo 2020 costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta. Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CHIUSURA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON ESSENZIALI PER COVID 19

In questa settimana si sono susseguiti **diversi provvedimenti governativi**, per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale con riferimento allo stop alle attività produttive non essenziali fino al 3 aprile 2020. Vediamo un riepilogo dettagliato delle misure e la tabella aggiornata delle attività che possono continuare a lavorare.

CHIUSURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI PER COVID 19	
DPCM 22.3.2020	<p>Il <u>DPCM 22 marzo 2020</u> è pubblicato nella G.U n.76 dello stesso giorno, in vigore dal 23 marzo, ha previsto nuove "<u>Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale</u>", in particolare la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1.</p> <p>In generale, inoltre il dpcm del 22 marzo prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Per le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; senza questi motivi non possono rientrare neanche presso la propria residenza, abitazione o domicilio. ♦ Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; ♦ Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi afferenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. ♦ Restano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali supermercati, farmacie, parafarmacie, servizi bancari, finanziari, trasporti.
IL DECRETO MISE	L'allegato al DPCM 22.3.2020 con l'elenco dei codici ATECO delle attività che

25.3.2020	<p>possono restare aperte è stato successivamente sostituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 marzo, in vigore dal 26 marzo 2020.</p> <p>Viene specificato che: le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p> <p>Riportiamo di seguito la tabella aggiornata delle attività che possono continuare l'attività nel periodo di emergenza COVID (fino al 3 aprile 2020), elaborata da Confindustria Vicenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ in ROSSO i codici ATECO precedentemente compresi ma che vengono esclusi ora con l'aggiornamento e che quindi dovranno sospendere l'attività secondo i termini previsti entro il 28 marzo 2020. ♦ In VERDE, invece, quelli aggiunti rispetto al precedente e che quindi potranno proseguire l'attività senza interruzione. 	
ATTIVITA PRODUTTIVE ESSENZIALI	ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITA'
	1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
	3	Pesca e acquacoltura
	5	Estrazione di carbone
	6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
	09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
	10	Industrie alimentari
	11	Industria delle bevande
	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
	13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
	13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
	14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
	16.24*	Fabbricazione di imballaggi in legno
	17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
	18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
	19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
	20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
	21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
	22.1	Fabbricazione articoli in gomma
	22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di

	relative parti e accessori	
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi	
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti de tabacco	
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali	
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori	
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto	
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico	
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici	
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento	
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	
51	Trasporto aereo	
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	
53	Servizi postali e attività di corriere	
55.1	Alberghi e strutture simili	
J(da 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione	
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative	
69	Attività legali e contabili	
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale	
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	
72	Ricerca scientifica e sviluppo	
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche	
75	Servizi veterinari	
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹	
80.1	Servizi di vigilanza privata	
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	
82.20.00	Attività dei call center ²	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi	
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³	

	84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
	85	Istruzione	
	86	Assistenza sanitaria	
	87	Servizi di assistenza sociale residenziale	
	88	Assistenza sociale non residenziale	
	94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	
	95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	
	95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	
	95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	
	95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	
	97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	
IL DL 19/2020	<p>Il decreto - legge n. 19/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo, oltre all'inasprimento delle sanzioni per le violazioni dei cittadini ai divieti di spostamento, con riguardo alle imprese aggiunge che: <i>"per la durata dell'emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate."</i></p> <p>Ciò significa quindi un possibile obbligo di apertura, e non solo permesso di restare aperti per i servizi considerati essenziali.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI INTRODOTTO NEL DECRETO ITALIA

Il Decreto cd. Cura Italia (DL 18/2020) ha introdotto un credito d'imposta per i canoni di locazione.

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 13 del 20 marzo 2020 ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 65 D.L.N 18/MARZO 2020	
PREMESSA	<p>Ai fini di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 il Governo ha emanato il cd "Decreto Cura Italia" con le misure urgenti per famiglie e imprese. Tra queste, all'articolo 65 è stato previsto un credito di imposta sulle locazioni degli immobili per gli esercenti attività di impresa.</p> <p>In particolare, il comma 1, dell'articolo 65 del DL 18/2020 prevede che spetti:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><i>Un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1</i></p> </div>
IMMOBILI INTERESSATI	<p>In generale, sono interessati dal credito d'imposta tutti quegli immobili rientranti nella categoria C1 e più in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e quelli utilizzati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ commercio diretto, ◆ per condurre affari, ◆ per esercitare la vendita al pubblico.
DESTINATARI ED ESCLUSI DAL CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE	<p>I destinatari del credito d'imposta sono i conduttori di immobile esercenti attività di impresa con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Lavoratori autonomi, ◆ Professionisti, ◆ Enti non commerciali a meno che non esercitino anche attività di impresa. <p> Il credito d'imposta non si applica inoltre alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ossia quelle attività rimaste aperte per garantire i servizi</p>

minimi alla persona.**ALLEGATO 1
COMMERCIO
AL DETTAGLIO**

- ◆ Ipermercati
- ◆ Supermercati
- ◆ Discount di alimentari
- ◆ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ◆ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ◆ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ◆ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
- ◆ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ◆ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
- ◆ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- ◆ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ◆ Farmacie
- ◆ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ◆ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ◆ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- ◆ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ◆ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono ◆ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
ALLEGATO 2 SERVIZI PER LA PERSONA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia ◆ Attività delle lavanderie industriali ◆ Altre lavanderie, tintorie ◆ Servizi di pompe funebri e attività connesse 	
<p>Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ sul Decreto Cura Italia. Tra queste, quella riportata di seguito riguarda il credito d'imposta in commento.</p>		
<p>Il "Credito d'imposta per botteghe e negozi" è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d'azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti da locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale?</p>		<p>La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali</p> <p>La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.</p>

MODALITÀ DI UTILIZZO	Per espressa previsione normativa ¹ , il credito d'imposta, è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.																	
CODICE TRIBUTO EX RISOLUZIONE N.13/E	<p>L'agenzia delle Entrate al fine di consentire l'utilizzo del credito imposta del 60% del canone di locazione sugli immobili di categoria C/1 per tutti i soggetti esercenti attività di impresa ha istituito un codice specifico che potrà essere usato dal 25 marzo 2020:</p> <table border="1" data-bbox="414 616 1428 716"> <tr> <td data-bbox="414 616 606 716">6914</td> <td data-bbox="606 616 1428 716">"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"</td> </tr> </table> <p>In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".</p> <p>Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".</p> <div data-bbox="414 1064 1428 1471" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Esempio</p> <p>Un commerciante corrisponde anche per il mese di marzo un canone di locazione pari a 1.000 euro per un negozio rientrante nella categoria C1 e in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell'agevolazione.</p> <p>Grazie al Decreto Cura Italia ha diritto al credito d'imposta di un importo pari al 60% del canone di locazione (600 euro).</p> <p>L'F24 andrà compilato in questo modo:</p> <table border="1" data-bbox="422 1388 1420 1471"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e0f2f1;">SEZIONE ERARIO</th> </tr> <tr> <th>codice tributo</th> <th>rateazione/regione/prov./mesé ril.</th> <th>anno di riferimento</th> <th>importi a debito versati</th> <th>importi a credito compensati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6914</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6 0 0 0 0</td> </tr> </tbody> </table> </div>	6914	"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"	SEZIONE ERARIO					codice tributo	rateazione/regione/prov./mesé ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	6914		2020		6 0 0 0 0
6914	"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"																	
SEZIONE ERARIO																		
codice tributo	rateazione/regione/prov./mesé ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati														
6914		2020		6 0 0 0 0														

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

¹ Comma 2 art. 65 del DL 18/2020

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CONGEDI FAMILIARI PER COVID 19

Per l'emergenza sanitaria dovuta **all'epidemia da COVID e la conseguente sospensione delle attività didattiche**, il Governo ha previsto nel decreto Cura Italia (n. 18/2020) speciali congedi familiari di 15 gg per

- ◆ lavoratori dipendenti sia pubblici che privati
- ◆ collaboratori iscritti alla gestione separata,
- ◆ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS

Tali congedi sono indennizzati dall'INPS al 50% della retribuzione imponibile (effettiva o convenzionale) e fruibili dal 5 marzo al 3 aprile 2020 per l'assistenza dei figli fino a 12 anni, o disabili.

La norma prevede la possibilità di fruire, in alternativa al congedo COVID-19, di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting, secondo le istruzioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 44/2020.

Di seguito vediamo un riepilogo della disciplina dei congedi COVID 19, come illustrata dall'INPS [nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020](#)

CONGEDI FAMILIARI 2020 PER COVID 19	
CHI HA DIRITTO AI CONGEDI COVID 19	<p>Gli artt. 23 e 25 del DL 18 2020 prevedono due tipi di congedi familiari speciali per l'emergenza COVID 19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Congedo per genitori di figli fino a 12 anni oppure con disabilità grave (L.104-92) senza limite di età con indennizzo INPS 2. Congedo per genitori di figli tra 12 e 16 anni senza indennizzo INPS ma con conservazione del posto di lavoro <p> Hanno diritto i nuclei familiari in cui non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della domanda.</p> <p>Le categorie interessate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoratori dipendenti sia pubblici che privati ◆ collaboratori iscritti alla gestione separata, ◆ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.

<p>FRUIZIONE DEI CONGEDI</p>	<p>Entrambi i congedi possono essere fruiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per un periodo continuativo o frazionato (in giorni), ◆ a partire dal 5 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 (periodo di sospensione dei servizi educativi e delle scuole disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020). ◆ Da uno solo dei genitori per nucleo familiare. <p> Possono fruirne anche i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa (dlgs 151/2001).</p> <p>I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per i congedi parentali ordinari.</p>
<p>CONGEDO DIPENDENTI SETTORE PRIVATO</p>	<p>IMPORTO INDENNITA'</p> <p>L'indennità è pari al 50% della retribuzione e il pagamento avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.</p> <p>LA DOMANDA:</p> <p>L'istanza può essere già indirizzata al proprio datore di lavoro e all'Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale ma non appena sarà completato l'adeguamento delle procedure informatiche, andrà presentata una nuova domanda all'Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, purché a partire dal 5 marzo 2020.</p> <p>Per il congedo senza indennità i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda solamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.</p> <p>I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e ne stiano usufruendo, non dovranno presentare una nuova domanda: i giorni di fruiti durante il periodo di sospensione saranno considerati d'ufficio dall'Istituto come congedo COVID-19.</p> <p>FLUSSO UNIEMENS</p> <p>Per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino al 25 marzo 2020 (data di pubblicazione della circolare), i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio</p>

	<p>appositamente istituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ MV2 congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni; ◆ MV3 congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, <u>privo di limite di età</u>, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; ◆ MV4 estensione di cui all'articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera; ◆ MV5 estensione di cui all'articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione oraria. <p>Gli stessi datori di lavoro, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell'Istituto una indennità pari al 50% della retribuzione. Per i casi di pagamento diretto, l'indennità è erogata dall'Istituto.</p> <p>Le istruzioni complete per la compilazione del flusso Uniemens sono presenti al punto 8.1 della circolare INPS 45/2020.</p>
<p>CONGEDO DIPENDENTI PUBBLICI</p>	<p>Le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, e le indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</p> <p>Questa categoria non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica.</p> <p>Le modalità di compilazione della denuncia contributiva sono descritti nella circolare INPS 45 al punto 8.4.</p>
<p>CONGEDO ISCRITTI GESTIONE SEPARATA E GESTIONI SPECIALI AUTONOMI INPS</p>	<p>IMPORTO INDENNITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il congedo riconosce un'indennità agli iscritti alla gestione Separata pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. ◆ L'indennità prevista per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente, a seconda della tipologia di lavoro svolto. <p>LA DOMANDA</p> <p>Sia i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata anche con figli minori di</p>

	<p>3 anni che i lavoratori autonomi iscritti con figli minori di 1 anno, che vogliono fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all'INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.</p> <p>I lavoratori che abbiano già raggiunto i limiti sul congedo parentale ordinario possono ugualmente usufruire del congedo COVID-19 anche per periodi precedenti alla data di presentazione della domanda, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, senza presentare domanda che dovrà essere inoltrata non appena pronte le procedure telematiche attualmente in corso di modifica.</p> <p> L'INPS precisa che per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, (giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020), anche se successivi al 5 marzo, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale ordinario.</p>
<p>CONGEDO PER FIGLI DISABILI: PARTICOLARITA'</p>	<p>Il decreto-legge 18/2020 in tema di congedo COVID19 per i genitori di figli disabili dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ può essere fruito nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; ◆ non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore; ◆ sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992; ◆ il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; ◆ nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19; ◆ non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. <p>Tutte queste condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.</p> <p>I genitori possono fruire del congedo COVID-19 cumulandolo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'estensione della durata dei permessi retribuiti, della legge n. 104/92, prevista dall'articolo 24 del decreto 18/2020 (ulteriori 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020) ◆ con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n.

	<p>151/2001 e con il congedo straordinario (l'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto).</p> <p>Resta ferma invece l'incumulabilità, nell'arco dello stesso mese, con i permessi per assistenza ai disabili in situazione di gravità (circolare n. 155/2010 e circolare n. 32/2012).</p>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

SOSPENSIONE CARTELLE: LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

INTRODUZIONE

Il cd. Decreto Cura² Italia in tema di riscossione ha disposto le seguenti misure:

- ◆ **sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito**, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
- ◆ fino al 31 maggio 2020, **sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione**;
- ◆ **differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio** relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".

Di seguito le risposte fornite da Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alle misure causate dall'emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus).

INDICE DELLE DOMANDE

1. Agenzia delle entrate-Riscossione **può notificare nuove cartelle** nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020?
2. Deve essere pagata una **cartella notificata qualche settimana** fa con scadenza dopo l'8 marzo?
3. I versamenti non effettuati devono essere **pagati entro il 30 giugno** in unica soluzione?

² Decreto-legge 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",

4. Nel caso di un piano di rateizzazione con **rate che scadono nel periodo di sospensione**, le rate devono rispettare le scadenze di pagamento?
5. Nel caso di una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020, possono essere attivate **procedure cautelari o esecutive**?
6. Cosa fare in caso di ricezione a inizio marzo di un preavviso di fermo di un veicolo?
7. Cosa fare nei casi urgenti e indifferibili?
8. È possibile pagare la **rata scaduta il 28 febbraio della "Rottamazione-ter"**?
9. La rata della rottamazione ter che scade a maggio deve essere pagata?
10. Il Decreto ha differito anche la **scadenza della rata del 31 marzo 2020 del "Saldo e stralcio"**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PUÒ NOTIFICARE NUOVE CARTELLE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE 8 MARZO 2020 - 31 MAGGIO 2020?

R.1. No, nel periodo di sospensione previsto dal Decreto Cura Italia (art. 68 del DL 18/2020) Agenzia delle entrate-Riscossione **non può notificare nessuna cartella di pagamento**, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

D.2. DEVE ESSERE PAGATA UNA CARTELLA NOTIFICATA QUALCHE SETTIMANA FA CON SCADENZA DOPO L'8 MARZO?

R.2. No, come previsto nel decreto i termini per il pagamento delle cartelle sono sospesi fino al 31 maggio 2020. Attenzione va prestata al fatto che in ogni caso i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

D.3. I VERSAMENTI NON EFFETTUATI PERCHÉ I TERMINI SONO STATI SOSPESI DAL DECRETO DEVONO ESSERE PAGATI ENTRO IL 30 GIUGNO IN UNICA SOLUZIONE?

R.3. Sì, i versamenti non effettuati perché rientranti nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) devono essere versati entro il 30 giugno. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione.



Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, **è necessario fare l'istanza con la richiesta della rateizzazione all'Agenzia entro il 30 giugno 2020**. In generale, dopo aver compilato il modulo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile inviare la richiesta di rateizzazione

- ◆ via **pec**,
- ◆ attraverso gli **specifici indirizzi** riportati in ciascun modello di rateizzazione,
- ◆ oppure presentandola presso uno degli sportelli (si ricorda che come risulta dal comunicato stampa del 24 marzo 2020 gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020).

Nel caso in cui la richiesta non venga presentata telematicamente è necessario allegare alla stessa anche una copia del documento di identità.

In generale:

- ◆ In caso di documentazione incompleta sarà l'Agenzia delle entrate-Riscossione a contattare il contribuente così da permettergli di completare la gestione della richiesta presentata.
- ◆ In presenza di tutti i requisiti la domanda sarà accettata e si riceverà il piano dei pagamenti e i bollettini per effettuare il versamento mensile entro la data di scadenza indicata. Attenzione va prestata al fatto che per i pagamenti effettuati oltre la scadenza, l'importo della rata dovrà essere aggiornato aggiungendo gli interessi di mora previsti per legge.

Si ricorda che **per importi fino a 60 mila euro**, è possibile ottenere la rateizzazione direttamente on-line usufruendo del servizio "Rateizza adesso" presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per ulteriori informazioni e per le modalità di presentazione, è possibile consultare la sezione "[Rateizzazione](#)" del portale.

D.4. NEL CASO DI UN PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO CON RATE CHE SCADONO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE, LE RATE DEVONO RISPETTARE LE SCADENZE DI PAGAMENTO?

R.4. No, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Come già specificato, il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

D.5. NEL CASO DI UNA CARTELLA I CUI TERMINI DI VERSAMENTO SONO SCADUTI PRIMA DELL'8 MARZO 2020, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PUÒ ATTIVARE PROCEDURE CAUTELARI O ESECUTIVE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE?

R.5. No. Durante il periodo di sospensione prevista dal Decreto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

D.6. IN CASO DI RICEZIONE A INIZIO MARZO DI UN PREAVVISO DI FERMO DI UN VEICOLO DA PAGARE ENTRO 30 GIORNI, SE NON SI PAGA VIENE FERMATA L'AUTO?

R.6. Come si evince dal decreto e dalle risposte precedenti, **fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive**, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

D.7. COSA FARE NEI CASI URGENTI E INDIFFERIBILI?

R.7. In ogni caso, per richiedere assistenza su **procedure esecutive e cautelari** avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha istituito nuovi **indirizzi di posta elettronica** ai quali è possibile, tramite mail ed allegando i documenti di riconoscimento, inoltrare richieste di assistenza aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza.

Elenco caselle e-mail per richieste indifferibili	
Direzione Regionale	E-mail
Abruzzo	ABR.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Basilicata	BAS.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Calabria	CAL.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Campania	CAM.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna	ERO.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	FVG.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Lazio	LAZ.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Liguria	LIG.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Lombardia	LOM.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Marche	MAR.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Molise	MOL.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Piemonte - Val d'Aosta	PVA.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Puglia	PUG.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Sardegna	SAR.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	TAA.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Toscana	TOS.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Umbria	UMB.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it
Veneto	VEN.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it

D.8. È POSSIBILE PAGARE LA RATA SCADUTA IL 28 FEBBRAIO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (C.D. “ROTTAMAZIONE-TER”)?

R.8. Sì. Il Decreto Cura Italia ha differito **la scadenza della rata del 28 febbraio 2020** della c.d. “Rottamazione-ter” **al 31 maggio 2020**.

D.9. LA RATA DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” CHE SCADE A MAGGIO DEVE ESSERE PAGATA?

R.9. Sì in quanto il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

D.10. IL DECRETO HA DIFFERITO ANCHE LA SCADENZA DELLA RATA DEL 31 MARZO 2020 DEL “SALDO E STRALCIO”?

R.10. Sì. Il Decreto in commento ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 92 del 24 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime IVA dei contributi e alla detrazione IVA sugli acquisti con riferimento ad una società che gestisce la sosta e il servizio di trasporto pubblico locale

[Risposta interpello 93 del 24 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per godere delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico iniziati con "procedure autorizzatorie"

[Risposta interpello 94 del 24 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle perdite conseguite nell'ambito del reddito d'impresa ai sensi all'art. 8, comma 3, del TUIR

[Risposta interpello 95 del 25 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'art. 9 n. 6) del Decreto IVA, con riferimento al regime di non imponibilità IVA applicabile ai servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare 6 del 23 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici e di quelli processuali, prevista dagli artt. 67 e 83 del Decreto Cura Italia (d.l.17 marzo 2020, n. 18)

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 144055 del 26 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 15/E del 26 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha indicato i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Nella tabella fornita, in corrispondenza dei nuovi codici tributo è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 27.03.2020 AL 10.04.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

A seguito della pubblicazione in G.U. del "[Decreto Cura Italia](#)" sono state definite disposizioni in merito alla **sospensione** dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi **adempimenti** a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Per il periodo in oggetto, per tutti resta fermo lo slittamento al 31 marzo 2020 (previsto dal [decreto Legge del 02.03.2020 n. 9](#)):

- ◆ della trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni uniche (Cu 2020), da parte dei sostituti d'imposta.
- ◆ dell'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati;
- ◆ **degli gli invii dei dati degli oneri detraibili o deducibili (spese funebri, spese edilizie, interessi passivi mutui, spese frequenza asili nido, ecc.)** per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2020.

RIPORTIAMO GLI ADEMPIMENTI/VERSAMENTI SECONDO LA LORO SCADENZA ORIGINARIA E QUELLI PROROGATI NEL PERIODO PRESO IN ESAME DAL 27.03.2020 AL 10.04.2020

Martedì **31 Marzo 2020**

Le **Imprese di assicurazione** devono provvedere al versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2020 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio 2020.

Martedì **31 Marzo 2020**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli **Enti non commerciali e agricoltori esonerati** (sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali), tramite Modello F24 EP con modalità telematiche.

Martedì **31 Marzo 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti

intracomunitari di beni registrati nel mese di **febbraio**, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

Martedì **31 Marzo 2020**

Gli eredi delle persone decedute tra il 1° giugno e il 30 settembre 2019 devono presentare, esclusivamente in via telematica, la **dichiarazione dei redditi** (modello Redditi PF 2019) del contribuente deceduto.

Martedì **31 Marzo 2020**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/03/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2020**, da parte dei soggetti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Martedì **31 Marzo 2020**

Comunicazione **dei dati degli oneri detraibili o deducibili (spese funebri, spese edilizie, quote interessi mutui, ecc.)** per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2020. **ATTENZIONE:** La scadenza è stata prorogata alla data del 31 marzo dal [decreto Legge del 02.03.2020 n. 9](#).

Martedì **31 Marzo 2020**

Gli enti associativi, soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il **modello EAS**, nel caso in cui, nel corso del 2019, si siano verificate variazioni di dati comunicati in precedenza.

Martedì **31 Marzo 2020**

I sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite posta, la **Certificazione unica (Cu 2020)**, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019, nonché la **Certificazione relativa agli utili** e agli altri proventi a

essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2019 (**Cupe 2020**).

Martedì **31 Marzo 2020**

Trasmissione delle Certificazioni uniche (Cu 2020) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019, all'Agenzia delle Entrate da parte dei **sostituti d'imposta**, nonché gli **intermediari** e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. **ATTENZIONE:** La scadenza è stata prorogata alla data del 31 marzo dal [decreto Legge del 02.03.2020 n. 9](#).

Martedì **31 Marzo 2020**

Le case mandanti che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio devono versare, entro il 31 marzo, all'Enasarco un contributo per l'indennità di fine rapporto (Fir) maturata nell'anno precedente.

Venerdì **10 Aprile 2020**

Gli esercenti di commercio al minuto e attività assimilate, le Agenzie di viaggio e turismo, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono effettuare la **Comunicazione dei corrispettivi** relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2019 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.